



**LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234**

***“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.”***

**NOTA DI LETTURA SULLE NORME DI INTERESSE DELLE  
PROVINCE CON ESTRATTI DEL DOSSIER PARLAMENTARE**

*Roma, 4 gennaio 2022*

### Comma 179

*(Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità)*

179. Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'[articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato «Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità», con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

180. Il fondo di cui al comma 179 è ripartito, per la quota parte di 70 milioni di euro in favore degli enti territoriali, con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e, per la quota parte di 30 milioni di euro in favore dei comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione.

181. All'[articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 401, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 27 milioni di euro per l'anno 2022»;

*b)* al comma 402, alinea, dopo le parole: «di concerto con» sono inserite le seguenti: «il Ministro per le disabilità e con».

182. Il rifinanziamento di cui al comma 181, lettera *a)*, è finalizzato a favorire, nel limite di spesa ivi previsto, iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico.

*L'articolo 1, commi 179 e 180, istituisce il "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità", con una dotazione di € 100 mln annui a decorrere dal 2022, destinato al potenziamento dei servizi indicati per gli alunni con disabilità delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado.*

*Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che, l'art. 139, co. 1, lett. c), del d.lgs. 112/1998 aveva attribuito alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio.*

*Successivamente, l'art. 1, co. 947, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (di cui all'art. 13, co. 3, della L. 104/1992, al quale fa riferimento anche il*

testo in esame), nonché quelle relative ai summenzionati servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio sono attribuite alle regioni, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale, queste funzioni erano state già attribuite alle province, alle città metropolitane o ai comuni.

A tal fine, lo stesso art. 1, co. 947, aveva autorizzato la spesa di € 70 mln per il 2016. Il riparto doveva essere disposto, tenendo conto dell'effettivo esercizio delle funzioni, con DPCM, emanato su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Le risorse erano state appostate sul cap. 2836 dello stato di previsione del MEF e ripartite con DPCM 30 agosto 2016, che aveva fatto riferimento (solo) agli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado.

Per il 2017, le risorse, pari a € 75 mln, erano state autorizzate mediante intervento diretto nella seconda sezione della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) e ripartite con DPCM 28 settembre 2017, che aveva anch'esso fatto riferimento (solo) agli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado. A decorrere dal medesimo anno, le somme sono state allocate sul cap. 2836 dello stato di previsione del (ora) Ministero dell'istruzione.

Per il 2018, l'art. 1, co. 70, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) aveva autorizzato la spesa di € 75 mln. Le risorse erano state ripartite con DPCM 21 dicembre 2018, che, come i precedenti, aveva fatto riferimento (solo) agli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado.

Ancora in seguito, l'art. 1, co. 561, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha autorizzato una ulteriore spesa di € 25 mln annui per il periodo 2019-2021 che si è aggiunta ai € 75 mln annui per il medesimo periodo stanziati, per le medesime finalità, dal disegno di legge di bilancio originario, con un intervento operato direttamente in seconda sezione. Inoltre, il co. 562 ha disposto che il DPCM di riparto delle risorse tra gli enti territoriali interessati è emanato anche di concerto con il Ministro (ora) dell'istruzione. Il relativo riparto era stato operato, per il 2019, con DPCM 1 agosto 2019 e, da ultimo, per il 2020, con DPCM 20 novembre 2020, che avevano sempre fatto riferimento (solo) agli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado.

Nel frattempo, la L. 160/2019 (L. di bilancio 2020), con un intervento operato direttamente in seconda sezione, ha rifinanziato l'autorizzazione di spesa iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione (cap. 2836), a decorrere dal 2022, per un importo pari a € 100 mln annui.

Da ultimo, per il 2021, il 17 giugno 2021 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza unificata (mentre il DPCM – se intervenuto – non risulta ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

In tale sede, la Conferenza delle regioni e delle province autonome aveva richiesto, fra l'altro:

- che il Fondo fosse ripartito considerando gli studenti con disabilità che frequentano le scuole di ogni ordine e grado e non solo quelli delle scuole secondarie di secondo grado;
- che il riparto delle risorse fosse reso disponibile in tempi congrui e comunque prima dell'avvio dell'anno scolastico, per ovviare al notevole ritardo con cui le stesse risorse sono concretamente erogate.

Nel quadro ricapitolato, il comma 179, al fine di potenziare i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 13, co. 3, della L. 104/1992, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei Ministri, il (ulteriore) "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità", con una dotazione di € 100 mln annui dal 2022.

Tali risorse sono appostate sul cap. 2080 dello stato di previsione del MEF.

**L'articolo 1, commi 179 e 180, istituisce il "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità", con una dotazione di € 100 mln annui a decorrere dal 2022, destinato al potenziamento dei servizi indicati per gli alunni con disabilità delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado.**

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che, l'art. 139, co. 1, lett. c), del **d.lgs. 112/1998** aveva attribuito alle **province**, in relazione all'**istruzione secondaria superiore**, e ai **comuni**, in relazione agli altri **gradi inferiori di scuola**, i compiti e le funzioni concernenti i **servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio**.

Successivamente, l'art. 1, co. 947, della **L. 208/2015** (L. di stabilità 2016) ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative all'**assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali** (di cui all'art. 13, co. 3, della L. 104/1992, al quale fa riferimento anche il testo in esame), nonché quelle relative ai summenzionati **servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione** per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio sono attribuite alle **regioni, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale, queste funzioni erano state già attribuite alle province, alle città metropolitane o ai comuni**.

A tal fine, lo stesso art. 1, co. 947, aveva autorizzato la spesa di **€ 70 mln** per il **2016**. Il riparto doveva essere disposto, tenendo conto dell'effettivo esercizio delle funzioni, con DPCM, emanato su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Le risorse erano state appostate sul **cap. 2836** dello stato di previsione del **MEF** e ripartite con DPCM 30 agosto 2016, che aveva fatto riferimento (solo) agli studenti con disabilità delle **scuole secondarie di secondo grado**.

Per il **2017**, le risorse, pari a **€ 75 mln**, erano state autorizzate mediante intervento diretto nella seconda sezione della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) e ripartite con DPCM 28 settembre 2017, che aveva anch'esso fatto riferimento (solo) agli studenti con disabilità delle **scuole secondarie di secondo grado**. A decorrere dal medesimo anno, le somme sono state allocate sul **cap. 2836** dello stato di previsione del (ora) **Ministero dell'istruzione**.

Per il **2018**, l'art. 1, co. 70, della **L. 205/2017** (L. di bilancio 2018) aveva autorizzato la spesa di **€ 75 mln**. Le risorse erano state ripartite con DPCM 21 dicembre 2018, che, come i precedenti, aveva fatto riferimento (solo) agli studenti con disabilità delle **scuole secondarie di secondo grado**.

Ancora in seguito, l'art. 1, co. 561, della **L. 145/2018** (L. di bilancio 2019) ha autorizzato una ulteriore spesa di **€ 25 mln annui** per il periodo **2019-2021** che si è aggiunta ai **€ 75 mln annui** per il medesimo periodo stanziati, per le medesime finalità, dal disegno di legge di bilancio originario, con un intervento operato direttamente in seconda sezione. Inoltre, il co. 562 ha disposto che il DPCM di riparto delle risorse tra gli enti territoriali interessati è emanato anche di concerto con il Ministro (ora) dell'istruzione. Il relativo riparto era stato operato, per il **2019**, con DPCM 1 agosto 2019 e, da ultimo, per il **2020**, con DPCM 20 novembre 2020, che avevano sempre fatto riferimento (solo) agli studenti con disabilità delle **scuole secondarie di secondo grado**.

Nel frattempo, la **L. 160/2019** (L. di bilancio 2020), con un intervento operato direttamente in seconda sezione, ha rifinanziato l'autorizzazione di spesa iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione (**cap. 2836**), a decorrere **dal 2022**, per un importo pari a **€ 100 mln annui**.

Da ultimo, per il **2021**, il 17 giugno 2021 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza unificata (mentre il DPCM – se intervenuto – non risulta ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

In tale sede, la **Conferenza delle regioni e delle province autonome** aveva richiesto, fra l'altro:

- che il Fondo fosse ripartito considerando gli studenti con disabilità che frequentano le **scuole di ogni ordine e grado** e non solo quelli delle scuole secondarie di secondo grado;
- che il **riparto** delle risorse fosse reso disponibile in tempi congrui e comunque **prima dell'avvio dell'anno scolastico**, per ovviare al notevole ritardo con cui le stesse risorse sono concretamente erogate.

Nel quadro ricapitolato, il **comma 179**, al fine di potenziare i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della **scuola dell'infanzia**, della **scuola primaria** e della **scuola secondaria di primo e secondo grado**, ai sensi dell'art. 13, co. 3, della L. 104/1992, istituisce nello stato di

previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**, per il successivo trasferimento al **bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei Ministri**, il (ulteriore) "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità", con una dotazione di **€ 100 mln annui dal 2022**.

Tali risorse sono appostate sul **cap. 2080** dello stato di previsione del MEF.

In base al **comma 180**, il Fondo è destinato, annualmente, per **€ 70 mln** agli "enti territoriali", e per **€ 30 mln** ai comuni.

Al riguardo, si ricorda che, sulla base di quanto disposto dall'art. 114 della Costituzione, per enti territoriali si intendono regioni, province, città metropolitane e comuni.

Considerato che ai comuni è esplicitamente destinata una parte del finanziamento, si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento agli "enti territoriali" presente per il riparto dell'altra parte dello stesso finanziamento.

In particolare, al **riparto**, si provvede:

- per la quota parte destinata agli "enti territoriali", con **decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie**, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa **intesa in sede di Conferenza Unificata**, da adottarsi entro il **30 giugno** di ciascun anno;
- per la quota destinata ai **comuni**, con **decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità**, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa **intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali**, da adottarsi entro il **30 giugno** di ciascun anno.

I decreti individuano anche i relativi **criteri di ripartizione**.

In base al **comma 180**, il Fondo è destinato, annualmente, per **€ 70 mln** agli "enti territoriali", e per **€ 30 mln** ai comuni.

Al riguardo, si ricorda che, sulla base di quanto disposto dall'art. 114 della Costituzione, per enti territoriali si intendono regioni, province, città metropolitane e comuni.

Considerato che ai comuni è esplicitamente destinata una parte del finanziamento, si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento agli "enti territoriali" presente per il riparto dell'altra parte dello stesso finanziamento.

In particolare, al **riparto**, si provvede:

- per la quota parte destinata agli "enti territoriali", con **decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie**, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa **intesa in sede di Conferenza Unificata**, da adottarsi entro il **30 giugno** di ciascun anno;
- per la quota destinata ai **comuni**, con **decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità**, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa **intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali**, da adottarsi entro il **30 giugno** di ciascun anno.

**I commi 181-182, inseriti nel corso dell'esame al Senato**, autorizzano un **incremento di 27 milioni di euro del finanziamento** per il 2022 del Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico, finalizzato a favorire iniziative e progetti di **carattere socio-assistenziale e abilitativo** per le persone beneficiarie, con copertura a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

**I commi 181-182, inseriti nel corso dell'esame al Senato**, apportano alcune modifiche, mediante la tecnica della novella, alla disciplina istituita, nello stato di previsione del Ministero della salute, del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, prevista ai commi 401 e 402 della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208 del 2015).

### **Comma 398.**

#### ***(Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)***

398. All'articolo 1-septies del [decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 luglio 2021, n. 106](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021» e le parole: «entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021»;

b) al comma 3, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;

c) al comma 4, primo periodo, le parole: «del decreto di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei decreti di cui al comma 1»;

*Il comma 398 reca modifiche all'art. 1-septies del D.L. 73/2021 (cd. decreto Sostegni-bis) volte ad incrementare il Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici. La lettera a) estende agli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi in tutto il 2021 (e non solo nel primo semestre dello stesso, come previsto dal testo vigente) la rilevazione da effettuare con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e prevede che la suddetta rilevazione avvenga con due distinti decreti ministeriali da adottarsi entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con riferimento alle variazioni percentuali verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021. La lettera b) estende al 31 dicembre 2021 l'ambito temporale di applicazione delle compensazioni. La lettera c) apporta una modifica di coordinamento conseguenziale alla modifica recata dalla lettera a).*

### **Comma 405**

#### ***(Infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane)***

405. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.

406. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto](#)

[1997, n. 281](#), sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 405, anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilità rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalità, e naturali, quali eventi sismici e dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di approvazione dei piani predisposti dalle regioni, province e città metropolitane, di monitoraggio degli interventi, ai sensi del [decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229](#), nonché le procedure di revoca delle risorse in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale o di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio. Con lo stesso decreto sono inoltre definiti i criteri generali per adeguare la progettazione e l'esecuzione di tali opere ai principi ambientali dell'Unione europea.

*Il comma 405 reca disposizioni per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane.*

*Per tale finalità, viene autorizzata la spesa complessiva di 3,35 miliardi di euro ripartita nelle seguenti quote annuali:*

- 100 milioni di euro per l'anno 2022;
- 150 milioni di euro per il 2023;
- 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030;
- 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.

*Il comma 406 prevede l'emanazione, entro il 28 febbraio 2022, di un decreto ministeriale (adottato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata) finalizzato alla definizione:*

- *dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse in questione, anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilità rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalità, e naturali, quali sisma e dissesto idrogeologico;*
- *delle modalità di approvazione dei piani predisposti dalle regioni, province e città metropolitane, di monitoraggio degli interventi (ai sensi del D.Lgs. 229/2011, v. infra);*
- *delle procedure di revoca delle risorse in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale o di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio;*
- *dei criteri generali per adeguare la progettazione e l'esecuzione di tali opere ai principi ambientali comunitari.*

*La relazione illustrativa sottolinea che le disposizioni in esame forniscono "a regioni, province e città metropolitane gli strumenti per adeguare gli standard di servizio e aumentare la resilienza di tale sistema trasportistico, permettendo ai soggetti responsabili di mantenere le infrastrutture in gestione, ivi comprese le opere d'arte serventi, e realizzare i necessari adeguamenti funzionali, anche con brevi tratti in variante, per adeguare l'offerta trasportistica alle esigenze dei territori. La rete viaria secondaria, gestita da regioni, province e città metropolitane, soddisfa tipicamente la domanda di mobilità e trasporto a medio e breve raggio, ed unisce i centri principali, generalmente i capoluoghi di provincia, con le rimanenti aree abitate, siano esse ad alta*

densità abitativa e produttiva, o piuttosto aree rurali; per una serie di ragioni storiche, inquadrabili come normative e di competenze tecniche ed amministrative, le problematiche più serie, in termini di stato manutentivo e sicurezza dell'esercizio, riguardano la rete extraurbana ordinaria e, specificamente, quella porzione in carico agli enti locali, tipicamente le Province. Lo sviluppo chilometrico della rete, inoltre, è fortemente sbilanciato verso quella di competenza degli enti locali, in modo particolare nelle aree interne e nel sud del paese. Tali interventi sono addizionali a quanto già stanziato nel Piano Nazionale Complementare per aumentare la coesione territoriale centri-aree interne, permettendo una migliore circolazione di persone e merci, ed inoltre aumentano la resilienza di tali aree in caso di eventi calamitosi”.

### **Comma 418** **(Rifinanziamento Aree interne)**

418. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 12, del [decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 176](#) luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024.

419. Le risorse di cui al comma 418 sono ripartite con le modalità e secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2-*quinquies*, del predetto [decreto-legge n. 59 del 2021](#), anche tenendo conto delle nuove aree interne individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2022. Agli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 418 si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 7-*bis*, del predetto [decreto-legge n. 59 del 2021](#)

*Il comma 418 incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024, le risorse destinate alla **Strategia nazionale per le aree interne**, già stanziate nell'ambito del **Fondo Nazionale Complementare** alla programmazione del PNRR.*

*I criteri di ripartizione di tali risorse aggiuntive restano gli stessi già previsti per il riparto delle risorse autorizzate dal Piano complementare; riguardo ai soggetti **beneficiari**, si prevede che si tenga conto anche delle **nuove Aree interne**, le quali, nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027, saranno individuate entro il prossimo 28 settembre 2022 (**comma 419**).*

*Tali nuove risorse vanno ad **integrare** lo stanziamento di complessivi **300 milioni** di euro già autorizzato dal Fondo Nazionale Complementare, di cui al D.L. n. 59/2021, in favore della **Strategia Nazionale Aree interne**, e destinato al finanziamento del programma per il miglioramento **dell'accessibilità e della sicurezza delle strade**, inclusa la **manutenzione straordinaria** anche rispetto a fenomeni di **dissesto idrogeologico** o a situazioni di limitazione della circolazione.*

*In virtù del **rifinanziamento** disposto dal comma in esame, il **profilo temporale** dello stanziamento per le aree interne autorizzato dal Fondo Complementare diventa il seguente:*

- 20 milioni di euro per l'anno 2021;
- 50 milioni di euro per l'anno 2022;
- 50 milioni di euro per l'anno 2023 (in luogo di 30 milioni);
- 80 milioni di euro per l'anno 2024 (in luogo di 50 milioni);
- 100 milioni di euro per l'anno 2025;
- 50 milioni di euro per l'anno 2026.

**Comma 531**  
**(Ponti e viadotti)**

531. Al fine di garantire la continuità degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.

532. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2023, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità di riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 531 entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al [decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229](#).

*L'articolo 1, ai commi 531 e 532, prevede l'assegnazione alle Province e alle Città metropolitane di ulteriori risorse per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza.*

*In particolare, l'articolo in questione prevede ulteriori risorse a favore dei suddetti enti nel limite complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026.*

*I contributi saranno assegnati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2023.*

*A tale proposito può essere utile ricordare che l'articolo 49 del decreto-legge n. 104 del 2020 aveva istituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, volto alla messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti con problemi strutturali di sicurezza. L'articolo in questione, come evidenziato in precedenza, prevede un ulteriore finanziamento per la realizzazione dei suddetti interventi.*

**Comma 533**  
**(Manutenzione scuole)**

533. All'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 63, le parole: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023, 530 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260

milioni di euro per l'anno 2030, 335 milioni di euro per l'anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036»;

b) al comma 64, al primo periodo, le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022, per il periodo 2020-2029, ed entro la data del 30 giugno 2029, per il periodo 2030-2036» e, al secondo periodo, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei decreti».

*Il comma 533 incrementa il finanziamento per gli interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno, delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale.*

*La lettera a) del comma in esame modifica l'articolo 1, comma 63, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), il quale ha stabilito un primo stanziamento a favore degli interventi per gli interventi di manutenzione straordinaria delle scuole di province e città metropolitane, per il periodo dal 2020 al 2029.*

*L'art. 1, comma 63, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) inizialmente aveva autorizzato una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.*

*Con il D.L. n. 162/2019 (art. 38-bis, comma 3, lett. b)) è stata prevista una spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.*

*Con il D.L. n. 104/2020 (art. 48, comma 1) è stata prevista una spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.*

*La legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 810) ha incluso tra gli interventi finanziabili, anche quelli di messa in sicurezza, di nuova costruzione e di cablaggio interno degli edifici scolastici, mentre la disposizione iniziale prevedeva solo gli interventi di manutenzione straordinaria e di incremento dell'efficienza energetica.*

*La disposizione, in particolare, eleva lo stanziamento previsto a decorrere dal 2024 e allunga il periodo di finanziamento fino al 2036, secondo gli importi illustrati nella seguente tabella.*

<i><b>Risorse aggiuntive per la manutenzione delle scuole (mln di euro)</b></i>			
	<b>LB 2020 (e s.m.i.)</b>	<b>LB 2022</b>	<b>differenza</b>
<b>2020</b>	90		-
<b>2021</b>	215		-
<b>2022</b>	625		-
<b>2023</b>	525	<b>525</b>	-
<b>2024</b>	525	<b>530</b>	+5

<i>Risorse aggiuntive per la manutenzione delle scuole (mln di euro)</i>			
	<b>LB 2020 (e s.m.i.)</b>	<b>LB 2022</b>	<b>differenza</b>
<b>2025</b>	225	<b>235</b>	+10
<b>2026</b>	225	<b>245</b>	+20
<b>2027</b>	225	<b>245</b>	+20
<b>2028</b>	225	<b>250</b>	+25
<b>2029</b>	225	<b>250</b>	+25
<b>2030</b>		<b>260</b>	+260
<b>2031</b>		<b>335</b>	+335
<b>dal 2032 al 2036</b>		<b>400</b>	+400

La **lettera b)** del comma in esame modifica l'articolo 1, comma 64, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), il quale per l'attuazione del comma 63 rinvia a un D.P.C.M., di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2020. La disposizione, in particolare, prevede che i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse sono individuati, **per il periodo 2020-2029, con D.P.C.M. da adottare entro il 30 giugno 2022 e, per il periodo 2030-2036, con D.P.C.M. da adottare entro il 30 giugno 2029.**

### **Comma 561**

**(Fondi perequativi, finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane)**

561. All'[articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 783, le parole: «, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'[articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#),» sono soppresse, dopo le parole: «fabbisogni *standard* e le capacità fiscali» sono inserite le seguenti: «approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'[articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#)» e l'ultimo periodo è soppresso;

b) i commi 784 e 785 sono sostituiti dai seguenti:

«784. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, è attribuito un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

785. I fondi di cui al comma 783, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, di cui all'[articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), e all'[articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56](#), sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022 con riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente al triennio di riferimento per gli anni successivi, tenendo altresì conto di quanto disposto dal comma 784. Resta ferma la necessità di conferma o modifica del riparto stesso, con la medesima procedura, a seguito dell'eventuale aggiornamento dei fabbisogni *standard* o delle capacità fiscali».

*Il comma 561, come sostituito in sede referente, stanziava contributi per le province e le città metropolitane per il finanziamento e lo sviluppo delle loro funzioni fondamentali, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali.*

*La nuova formulazione, nel confermare l'entità del contributo autorizzato, si inserisce come novella alla legge di bilancio per il 2021 (art. 1, commi 783-785, legge n. 178/2020), che prevede l'avvio dal 2022 di una riforma del sistema di finanziamento di Province e Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, al fine di giungere ad un assetto definitivo delle modalità di finanziamento del comparto, ridefinendo le modalità di ripartizione dei fondi assegnati, sulla base di criteri fondati su fabbisogni standard e capacità fiscale.*

*È inoltre inserito il comma 562 che ridefinisce alcuni vincoli relativi alla spesa di personale effettuata dalle Province e dalle Città Metropolitane per le assunzioni a tempo determinato necessarie per l'attuazione dei progetti previsti nel PNR.*

*In sostanza, la nuova formulazione del comma 561 – attraverso la modifica dei commi 783, 784 e 785 della legge di bilancio dello scorso anno (n. 178/2020) - conferma il contributo autorizzato dal testo originario per il finanziamento e lo sviluppo delle loro funzioni fondamentali, nei medesimi importi. Il rifinanziamento viene inserito nell'ambito della riforma delineata, in via generale, dalla legge di bilancio per il 2021, la quale prevede, a partire dal 2022, la costituzione di due appositi fondi, destinati l'uno alle province e l'altro alle città metropolitane, da ripartirsi tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, con finalità quindi di perequazione delle risorse.*

*Si ricorda che l'avvio dal 2022 del riparto dei fondi sulla base dei nuovi criteri fondati su fabbisogni standard e capacità fiscale è componente della Riforma 1.14 (MICI-120) del PNRR.*

*Si rammenta che la legge di bilancio per il 2021 (art. 1, commi 783-785, legge n. 178/2020) prevede l'avvio dal 2022 di una riforma del sistema di finanziamento di Province e Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, al fine di giungere ad un assetto definitivo per il comparto, dopo anni di incertezze dovute alle ingenti misure di consolidamento della finanza pubblica e al riassetto delle funzioni fondamentali degli enti in questione.*

*In particolare, si prevede l'istituzione di due fondi unici (uno per le province ed uno per le città metropolitane) nei quali far confluire i contributi e i fondi di parte corrente attualmente attribuiti ai suddetti enti, da ripartire, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, con finalità quindi di perequazione delle risorse. All'assegnazione dei contributi si provvede decreto del Presidente del Consiglio*

dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento (comma 783).

In particolare, il **comma 561** in esame, nella nuova formulazione - intervenendo sul comma 783 della legge n. 178/2020 - conferma l'impianto della **riforma**, con la previsione di **due fondi unici** (uno per le province ed uno per le città metropolitane) nei quali far confluire i contributi e i fondi di parte corrente attualmente attribuiti ai suddetti enti, **precisandone i criteri di assegnazione**, che tengano progressivamente conto della differenza tra i **fabbisogni standard e le capacità fiscali**, come **approvati** dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard<sup>124</sup> (**lettera a**).

Viene peraltro eliminata dal comma 783 la disposizione relativa alle modalità di riparto dei fondi, ora riscritta nell'ambito del successivo comma 785.

La disposizione, inoltre, **conferma** - riformulando il comma 784 della legge n. 178/2020 alla **lettera b**) - l'attribuzione di un contributo in favore delle **province** e delle città **metropolitane** per il **finanziamento** e lo sviluppo delle **funzioni fondamentali**, sulla base dei **fabbisogni standard** e delle **capacità fiscali** approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nella medesima misura già prevista dal testo iniziale, pari a:

- **80 milioni** di euro per l'anno **2022**,
- **100 milioni** di euro per l'anno **2023**,
- **130 milioni** di euro per l'anno **2024**,
- **150 milioni** di euro per l'anno **2025**,
- **200 milioni** di euro per l'anno **2026**,
- **250 milioni** di euro per l'anno **2027**,
- **300 milioni** di euro per l'anno **2028**,
- **400 milioni** di euro per l'anno **2029**,
- **500 milioni** di euro per l'anno **2030**,
- **600 milioni** di euro a decorrere **dall'anno 2031**.

Nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento degli enti locali, infatti, l'**art. 11 della legge delega n. 42/2009**, distingue tra le spese connesse alle **funzioni fondamentali** degli enti locali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione - per le quali si prevede la garanzia del **finanziamento integrale con riferimento al fabbisogno standard** - e le **altre funzioni**, per le quali si prevede la **perequazione delle capacità fiscali**.

L'articolo in esame, infine, alla **lettera b**), riformula il comma 785 della legge n. 178/2020, per **ridefinire le modalità di assegnazione dei fondi di cui al comma 783**, rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno.

Si rammenta che, ai fini dell'assegnazione dei contributi, il vigente **comma 784** della legge n. 178/2020 stabilisce che, dall'anno 2022, il **contributo spettante** a ciascuna provincia e città metropolitana, a valere sui predetti due nuovi fondi di cui al comma 783, è **versato** dal Ministero dell'interno **all'entrata del bilancio dello Stato** a titolo di **parziale concorso alla finanza pubblica** da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, **comma 418125**, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Dal punto di vista contabile, la norma dispone che ciascun ente beneficiario **accerta in entrata** la somma relativa al **contributo attribuito** e **impegna in spesa** il richiamato **concorso** alla finanza pubblica, al lordo dell'importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. Nel caso in cui il **contributo** di cui al comma 784 **ecceda il concorso**

alla finanza pubblica, di cui al predetto articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, il Ministero dell'interno **provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato (comma 785).**

In sostanza, la procedura contabile descritta dalla norma è volta a **regolare** le modalità con le quali il **contributo** di spettanza di ciascun ente a valere **sui nuovi fondi unici** è finalizzato a **compensare il contributo alla finanza pubblica** di cui al **comma 418** dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 e, conseguentemente, a dare corretta rappresentazione di tale previsione in bilancio.

Il comma in esame stabilisce, invece, che i due **fondi unici**, costituiti ai sensi del comma 783, **unitamente al concorso alla finanza pubblica** da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario - di cui all'articolo 1, **comma 418**, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'articolo 1, **comma 150-bis**, della legge 7 aprile 2014, n. 56 - sono **ripartiti**, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), con **decreto del Ministero dell'interno** di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, **previa intesa** in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare **entro il 28 febbraio 2022** con riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il **31 ottobre di ciascun anno precedente** al triennio di riferimento per gli anni successivi.

In merito al **concorso alla finanza pubblica**, la norma richiama il **comma 418** della legge n. 190/2014, che impone alle province/Città metropolitane **risparmi di spesa corrente** nell'importo di **3 miliardi** di euro a decorrere **dal 2017**, da versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, e il **comma 150-bis** della legge n. 56/2014, il quale prevede un contributo alla finanza pubblica da parte di Province e Città metropolitane delle RSO pari a 100 milioni di euro per il 2014, 60 milioni per il 2015 e a **69 milioni dal 2016**, in considerazione dei **minori costi della politica** derivanti dalla legge n. 56/2014 (gratuità cariche politiche e venir meno sistema elettorale provinciale).

Ai fini del riparto, la norma sottolinea che debba **altresì tenersi conto di quanto disposto dal comma 784**, vale a dire del riparto delle risorse autorizzate da tale comma. La norma prevede espressamente la necessità di confermare o modificare del riparto stesso, con la medesima procedura, a seguito dell'eventuale **aggiornamento dei fabbisogni standard e/o delle capacità fiscali**.

## Comma 562

*(Assunzioni a tempo determinato nelle province e nelle città metropolitane)*

562. All'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), il comma 847 è abrogato. All'articolo 33, comma 1-ter, del [decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#), il secondo periodo è soppresso. La spesa di personale effettuata dalle province e città metropolitane per le assunzioni a tempo determinato necessarie per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR, e sostenuta a valere sulle maggiori risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del primo periodo, non rileva ai fini dell'articolo 33, comma 1-bis, del citato [decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

*Il comma 562, introdotto anch'esso in sede referente, abroga la disposizione del comma 847 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), in base alla quale le **province** delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con **rapporto di lavoro flessibile** nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 nonché la disposizione del secondo periodo dell'art. 33, **comma 1-ter** del D.L. n. 34/2019, secondo cui le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (**primo periodo**).*

La disposizione in esame prescrive, peraltro, che la **spesa** di personale effettuata dalle Province e dalle Città Metropolitane per le **assunzioni** a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti nel **PNRR**, a valere sulle maggiori risorse finanziarie derivanti dalla applicazione delle suddette abrogazioni:

- a) **non rilevi** ai fini del valore soglia di cui all'art. 33, comma 1-bis del dl 34/2019, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato (che, in riferimento ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non può essere superiore alla percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione);
- b) **non rilevi** ai fini del **concorso delle autonomie regionali e locali** al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, di cui all'art. 1, commi 557 e 562 della, l.296/2006, nella riduzione delle spese di personale, con riferimento sia agli enti sottoposti al patto di stabilità interno (che sarebbero tenuti a garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale) che agli enti non sottoposti a tale patto (i quali non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008).

Le assunzioni effettuate per le finalità del PNRR sono comunque subordinate **all'asseverazione, da parte dell'organo di revisione contabile**, del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio.

### **Comma 583**

#### **(Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali)**

583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del [decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#), in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai

presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del [decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 dicembre 2019, n. 157](#), è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

*I commi 583-587 prevede che l'indennità di funzione dei **sindaci metropolitani** e dei **sindaci dei comuni** delle regioni a statuto ordinario sia parametrata al trattamento economico complessivo dei **presidenti delle regioni**. L'incremento è adottato in misura graduale per il 2022 e 2023 e in misura permanente a decorrere dal 2024. Anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l'applicazione delle percentuali vigenti.*

*Il **comma 583** dispone che - a decorrere dal 2024 - l'indennità di funzione dei **sindaci metropolitani** e dei **sindaci dei comuni** ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei **presidenti delle regioni** secondo le percentuali determinate dal medesimo comma 1. Tale trattamento è attualmente pari a **13.800 euro lordi mensili**, secondo quanto definito dalla Conferenza Stato - regioni con le delibere del 30 ottobre 2012 e 6 dicembre 2012, n. 235, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.*

*Le **percentuali** delle **indennità massime** sono stabilite dalla disposizione in commento come segue, in rapporto al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni:*

- **100 per cento** (pari a 13.800 euro) per i sindaci metropolitani
- **80 per cento** (pari a 11.040 euro) per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- **70 per cento** (pari a 9.660 euro) per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- **45 per cento** (pari a 6.210 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- **35 per cento** (pari a 4.830 euro) per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- **30 per cento** (pari a 4.140 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- **29 per cento** (pari a 4.002 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- **22 per cento** (pari a 3.036 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- **16 per cento** (pari a 2.208 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

*La popolazione presa in considerazione è quella risultante dall'ultimo censimento ufficiale.*

*Il **comma 584** prevede inoltre che l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci sia adottato in **misura graduale** per il 2022 e 2023.*

*Per la prima applicazione si dispone che la predetta indennità di funzione sia adeguata **al 45 per cento** nell'anno 2022 e al **68 per cento** nell'anno 2023 “delle misure indicate alle lettere precedenti” (tali lettere recano percentuali che si applicano al valore di riferimento del trattamento dei presidenti di regione).*

*La Relazione illustrativa al disegno di legge specifica in proposito che l'adeguamento in sede di prima applicazione avvenga al 45% e al 68% “**delle suddette percentuali**” rispettivamente negli anni 2022 e 2023.*

*Al contempo la disposizione relativa alla fase di **prima applicazione** prevede che, a decorrere dall'anno 2022, l'indennità possa essere corrisposta nelle **integrali misure** di cui sopra, nel “rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio”.*

*Il **comma 585** prevede che anche le indennità di funzione dei **vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali** siano adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto sopra, con l'applicazione delle percentuali vigenti previste dal decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119.*

### **Comma 589** **(Promozione della Legalità)**

589. Al fine di consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo.

*Il comma 589 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per l'adozione di iniziative degli enti locali per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali vittime di atti intimidatori.*

*Le risorse così stanziare sono destinate a consentire agli enti locali l'adozione di:*

- *iniziative per la promozione della legalità;*
- *misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.*

*La disposizione rinvia i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge con il concerto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.*

Il Parlamento ha approvato la [legge n. 105 del 2017](#), volta a **rafforzare gli strumenti penali** contro le **intimidazioni ai danni degli amministratori locali**, in ragione del loro mandato. Tali atti assumono spesso connotati tipici delle intimidazioni di stampo mafioso sia nelle modalità che nelle finalità, in quanto volti a condizionare l'operato dell'amministrazione.

Pur manifestandosi con diverse modalità (aggressioni, minacce via email, via telefono o sui social network, danneggiamenti, fino al recapito o ritrovamento di proiettili o carcasse di animali), tale illecito ha in comune la qualità soggettiva della vittima, nel suo ruolo di amministratore locale. Si tratta sostanzialmente di atti che, volti a intimidire l'amministratore prevalentemente in relazione all'integrità della sua persona e dei suoi beni, minacciano, nel contempo, il buon andamento della pubblica amministrazione.

Nella prassi, dall'assenza di un reato ad hoc è derivato che le intimidazioni venissero perseguite in relazione a reati posti a tutela di beni individuali (es. lesioni personali, ingiuria, violenza privata, minaccia o danneggiamento), senza considerare adeguatamente la natura plurioffensiva di tali condotte. Per ovviare alla citata lacuna, la legge n. 105 del 2017 anzitutto modifica l'art. 338 del codice penale, rubricato "**Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario**", illecito finalizzato ad impedire, anche parzialmente o temporaneamente, l'attività dell'organo rappresentativo collegiale. Il reato - punito con la reclusione da 1 a 7 anni - viene ora riferito anche ai singoli componenti del corpo politico, amministrativo o giudiziario tutelando, quindi, i medesimi singoli componenti in quanto tali, anche quando operano al di fuori dell'organismo collegiale.

Per il reato di atti intimidatori nei confronti di amministratori locali è consentita la **procedibilità d'ufficio**, mentre i confermati limiti edittali consentono sia il ricorso alla custodia cautelare in carcere che alle intercettazioni. L'intervento rende, inoltre, applicabili agli illeciti di cui all'art. 338 le circostanze aggravanti previste dal successivo articolo 339 c.p., cioè un aumento di pena (fino a un terzo ex art. 64 c.p.) qualora la violenza o la minaccia sia commessa con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, in modo simbolico o avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte.

La nuova formulazione dell'art. 338 c.p. precisa la punibilità con la stessa pena anche di colui intimidisce l'amministratore locale per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso. Il riferimento anche all'emissione di provvedimenti legislativi appare volto alla tutela dei consiglieri regionali e dei parlamentari nazionali dagli atti intimidatori.

Il provvedimento, inoltre:

- inserisce i citati atti intimidatori tra le fattispecie per le quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato (in precedenza l'arresto in flagranza era facoltativo);
- aggiunge un art. 339-bis al codice penale che prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale di specifici delitti in danno di componenti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario (lesioni, violenza privata, minaccia e danneggiamento) quando tali delitti costituiscano atti intimidatori ritorsivi commessi a causa del compimento di un atto compiuto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio. L'aggravante comporta un aumento di pena da un terzo alla metà delle sanzioni previste per i delitti elencati. Viene, tuttavia, precisata l'inapplicabilità dell'aggravante quando sia stato lo stesso amministratore ad avere dato causa al reato eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

Allo scopo di sanzionare anche gli atti intimidatori di cui siano destinatari i **candidati** alle elezioni comunali, una modifica dell'art. 90 del TU sulle elezioni amministrative comunali estende le sanzioni ivi previste - reclusione da 2 a 5 anni e multa da 309 a 2.065 euro - anche a tutti coloro che, con minacce o con atti di violenza, ostacolano la libera partecipazione di altri a tali competizioni elettorali; identiche sanzioni sono applicabili anche se destinatari delle intimidazioni siano candidati alle elezioni regionali.

La legge del 2017 (articolo 6) ha altresì affidato a un decreto del Ministro dell'interno la ridefinizione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'**Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori** nei confronti degli amministratori locali, già istituito con il [DM Interno 2 luglio 2015](#).

L'[Osservatorio](#) è stato riorganizzato ai sensi del **D.M. 17 gennaio 2018, n. 35** in attuazione dell'art. 6 della Legge 105 del 2017, per favorire e potenziare lo scambio di informazioni e il raccordo tra Stato e gli enti locali, allo scopo di individuare strumenti di contrasto e indicare strategie di prevenzione.

È composto da rappresentanti di ministero dell'Interno, ministero della Giustizia, ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca, Associazione nazionale comuni italiani (Anici) e Unione province d'Italia (Upi), con la possibilità di estendere la partecipazione ad altre amministrazioni interessate, in relazione agli argomenti trattati.

Oltre alla tenuta di un'apposita banca dati sul fenomeno intimidatorio, all'Osservatorio è affidata la promozione di studi per la formulazione di proposte legislative e di iniziative di supporto di amministratori locali vittime di intimidazioni nonché di iniziative di promozione della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Il regolamento prevede che lo svolgimento di tali attività avvenga mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

L'Osservatorio si avvale di un **organismo tecnico di supporto**, che opera presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Tale organismo ha diramato **linee guida e suggerimenti** al fine di dare un input concreto nella prevenzione e nel contrasto, anche con la realizzazione di due *Vademecum*, uno per le Prefetture e Forze di polizia e uno per gli amministratori locali.

Con la collaborazione delle Forze di polizia e delle Direzioni competenti del Dipartimento della Pubblica sicurezza, sono state promosse **attività di formazione** presso gli istituti di istruzione delle Forze dell'ordine, incrementando la sensibilizzazione e la trattazione dell'argomento de quo nei programmi di studio e di aggiornamento. In particolare è stato avviato un consolidato sistema di interscambio informativo che, partendo dall'organizzazione territoriale, consente di raccogliere ed analizzare notizie relative a situazioni personali di rischio tali da essere esaminate in sede di Prefettura, sia per una eventuale assegnazione di misure di protezione e/o vigilanza che per una più mirata azione preventiva.

In conformità alle linee guida impartite dal Ministro dell'Interno, la partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico sono state estese a quelle prefetture insistenti in territori particolarmente colpiti dal fenomeno delle intimidazioni.

L'Osservatorio rende rapporti periodici sugli atti intimidatori. Al momento di pubblicazione della presente scheda, è disponibile, per il 2021, un rapporto aggiornato al 30 settembre.

Tale [report di monitoraggio](#) riferisce - riguardo ad un fenomeno "tanto diffuso quanto poco evidente" che "si manifesta sul territorio in maniera indistinta da nord a sud, dalle metropoli ai piccoli paesi di provincia" - per i primi nove mesi del 2021 di 541 episodi denunciati (dei quali 79 in Lombardia; 60 in Campania; 54 e 53 rispettivamente in Puglia e in Sicilia; 51 in Calabria; 33 in Piemonte; 27 in Emilia-Romagna; 26 sia in Veneto sia in Toscana sia nel Lazio; ecc.).

Questi atti sono ripartibili in: 271 di matrice ignota (circa il 50 per cento dunque); 88 di natura privata (16,3%); 72 per tensione politica (13,3%); 70 per tensione sociale (12,9%); 36 di criminalità comune (6,7%); 4 di criminalità organizzata (0,7%).

Ad esserne maggiormente colpiti sono i sindaci, anche metropolitani (278 casi, il 51,4%), i componenti della giunta comunale (102 casi, 18,9%), i consiglieri comunali (89 casi, 16,5%).

Quanto alle modalità di esecuzione, sono: vari danneggiamenti di beni privati o pubblici in 124 casi (23%); pubblicazione di contenuti ingiuriosi o minacciosi sui social network/web in 107 casi (20%) di cui 71 mediante facebook; invio di missive presso abitazioni o uffici in 103 casi (19%); aggressioni verbali in 59 casi (11%); scritte sui muri e imbrattamenti in 55 casi (10%); utilizzo di materiali o liquidi incendiari in 23 casi (4%).

Per i primi nove mesi del 2021, l'analisi dei dati raccolti a livello nazionale rivela un aumento del 16,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2020, registrando 541 episodi di intimidazione, si è ricordato, rispetto ai 463 casi avuti nell'analogo periodo 2020.

### Comma 590

#### *(Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali)*

590. Al [comma 829 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2022».

591. Al [comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2022».

*I commi 590-591 dispongono la proroga al 31 ottobre 2022 del termine della verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'andamento delle spese negli anni 2020 e 2021 degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, e della rimodulazione delle somme originariamente attribuite.*

*In particolare, il comma 590 - intervenendo sull'articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - posticipa dal 30 giugno 2022 al 31 ottobre 2022 il termine entro cui è prevista la verifica della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'andamento delle spese nell'anno 2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane, sulla base delle certificazioni presentate al MEF dagli enti locali entro il 31 maggio 2022.*

*Il comma 591 - intervenendo sull'articolo 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - rinvia altresì dal 30 giugno 2022 al 31 ottobre 2022 il termine previsto dall'art. 106, comma 1, del D.L. n. 34/2020, relativo alla verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese nell'anno 2020, ai fini della regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti beneficiari, con conseguente eventuale rimodulazione degli importi originariamente assegnati.*

### Comma 590

#### *(Parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard sui livelli essenziali delle prestazioni)*

592. A decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l'unitarietà dell'azione di governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonché con i relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'[articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse Amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Il comma 592 dispone il parere obbligatorio della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) per la definizione delle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie per le funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e del relativo monitoraggio.*

*In particolare la norma prevede che, a decorrere dal 2022, al fine di garantire l'unitarietà dell'azione di governo,*

*nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), nonché ai relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in sede di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.*

*In occasione dell'esame dei relativi provvedimenti la CTFS è integrata dai rappresentanti delle amministrazioni interessate, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*La Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) è stata istituita con la legge di stabilità 2016 (art.1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) per analizzare e valutare le attività, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali (come previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, n. 42 del 2009). La CTFS approva, inoltre, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali, definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 57-quinquies del D.L. n. 124 del 2019).*

*La Commissione è formata da undici componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, uno designato dall'Istituto nazionale di statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste, e uno designato dalle regioni.*

*Si evidenzia che l'articolo 37 del D.L. n. 152 del 2021 (in corso di conversione) ha elevato il numero dei componenti della Commissione tecnica per i fabbisogni standard a 12 membri, al fine di comprendervi un delegato del Ministero per il Sud e la coesione territoriale, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.*

*La CTFS è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese (art. 1, comma 30, della legge n. 208 del 2015).*

*La Commissione tecnica per i fabbisogni standard in carica è stata nominata con D.P.C.M. 4 aprile 2019. Le metodologie predisposte ai fini dell'individuazione dei fabbisogni possono essere sottoposte alla CTFS anche separatamente dalle elaborazioni relative ai fabbisogni standard. Conseguentemente la nota metodologica ed il fabbisogno standard per ciascun ente possono essere adottati con D.P.C.M., anche distintamente tra loro. Il parere parlamentare è richiesto solo per l'adozione della nota metodologica, e non più per la sola adozione dei fabbisogni standard.*

*La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi da 29 a 34) ha semplificato la procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard, modificando altresì gli organi che intervengono nella procedura medesima, con l'istituzione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) in luogo della soppressa Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF).*

*Nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, la legge n. 42 del 2011 (legge delega sul federalismo fiscale) distingue le spese che investono i diritti fondamentali di cittadinanza (quali sanità, assistenza, istruzione) e quelle inerenti le funzioni fondamentali degli enti locali, per le quali si prevede l'integrale copertura dei fabbisogni finanziari, rispetto a quelle che, invece, vengono affidate in misura maggiore al finanziamento con gli strumenti propri della autonomia tributaria, per le quali si prevede una perequazione delle capacità fiscali che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento delle risorse a disposizione dei diversi territori, senza tuttavia alterare l'ordine delle rispettive capacità fiscali.*

*Per le funzioni concernenti i diritti civili e sociali, la Costituzione (art. 117, comma 2, lett. m)) attribuisce allo Stato il compito di definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale in condizione di efficienza e di appropriatezza: ad essi sono associati i fabbisogni standard necessari ad assicurare tali prestazioni. Molte delle difficoltà che hanno ostacolato la piena realizzazione del quadro disegnato dalla legge 42/2009 derivano dalla perdurante assenza di una chiara individuazione dei LEP nelle funzioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.*

*Merita ricordare, tuttavia, che la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020), nell'incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali e il numero di posti disponibili negli asili nido, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi*

denotano maggiori carenze, ha integrato i criteri e le modalità di riparto delle quote incrementalmente del FSC per servizi sociali e asili nido. Per garantire che le risorse aggiuntive si traducano in un incremento effettivo dei servizi, la legge ha previsto l'attivazione di un meccanismo di monitoraggio basato sull'identificazione di obiettivi di servizio (art. 1, commi 791-794, legge n. 178/2020). Per la prima volta dall'introduzione dei fabbisogni standard è stato superato il vincolo della spesa storica complessiva della funzione Sociale, stanziando risorse aggiuntive vincolate al raggiungimento degli obiettivi di servizio, e compiendo, in questo modo, un passo in avanti nel percorso di avvicinamento ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Il DDL di bilancio 2022 in esame integra ulteriormente le norme in esame. In particolare i commi 172-173 individuano i LEP con riferimento ai servizi educativi per l'infanzia (asili nido); il comma 174 destina una quota del Fondo di solidarietà comunale al trasporto scolastico di studenti disabili sulla base dei costi standard e di obiettivi di servizio, fino alla definizione dei LEP; il comma 563 aggiorna la dotazione aggiuntiva del Fondo di solidarietà comunale destinata al finanziamento e allo sviluppo dei Servizi sociali comunali.

### **Comma 597**

#### **(Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali)**

597. Le regioni e gli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del [decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#), e dell'[articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 ottobre 2013, n. 124](#), possono richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati secondo i seguenti termini e condizioni:

a) decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso in trenta anni mediante rate annuali costanti, ad eccezione della rata in scadenza nell'anno 2022 di cui alla lettera c), comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento previste nei contratti di anticipazione originari;

b) tasso di interesse applicabile alla rinegoziazione, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell'anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Il tasso di interesse è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, che lo pubblica nel proprio sito *internet*;

c) la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano di ammortamento modificato risultante dall'operazione di rinegoziazione. La relativa quota interessi è calcolata, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di interesse stabilito nel piano di ammortamento vigente prima della rinegoziazione e, con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 incluso e la data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del tasso di interesse di cui alla lettera b);

d) con riferimento alle anticipazioni concesse in favore delle regioni colpite dagli

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in relazione alle quali è prevista la sospensione fino al 2022 della quota capitale annuale, ai sensi dell'[articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), i piani di ammortamento risultanti dall'operazione di rinegoziazione prevedono il pagamento nell'anno 2022 della sola quota interessi. La relativa quota capitale, come determinata ai sensi della lettera c), è rimborsata in quote annuali di pari importo negli anni di ammortamento restanti, a decorrere dal 2023. Qualora l'importo della quota interessi in scadenza nel 2022, risultante dal piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione, sia maggiore di quello della quota interessi risultante dal piano di ammortamento antecedente la rinegoziazione, la regione versa quest'ultima quota interessi.

598. Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse in favore degli enti locali, al fine di garantire la gestione della relativa operatività, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un atto aggiuntivo all'*addendum* di cui all'[articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#). Nell'atto aggiuntivo all'*addendum* sono definiti, tra l'altro, criteri e modalità per il perfezionamento delle predette operazioni di rinegoziazione, da effettuare secondo un contratto tipo, approvato con decreto del direttore generale del tesoro e pubblicato nei siti *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Spa. L'atto aggiuntivo all'*addendum* è pubblicato nei siti *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Spa.

599. Le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni concesse in favore degli enti locali possono essere trasmesse dagli enti locali medesimi alla Cassa depositi e prestiti Spa, nel periodo intercorrente tra il 14 febbraio 2022 e il 18 marzo 2022, secondo le modalità stabilite nell'atto aggiuntivo di cui al comma 598, previa deliberazione autorizzativa della giunta, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. I contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione sono perfezionati entro il 28 aprile 2022. Nel caso in cui il perfezionamento dell'operazione di rinegoziazione sia successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 prevista dai contratti di anticipazione originari, gli enti locali devono corrispondere tale rata nella misura prevista dai contratti originari. L'importo pari alla differenza, positiva o negativa, tra la rata di ammortamento corrisposta e quella di cui al piano di ammortamento risultante dall'operazione di rinegoziazione, in scadenza nel medesimo anno, è regolato entro il 31 dicembre 2022 con le modalità previste nell'atto aggiuntivo di cui al comma 598.

600. Per le attività svolte dalla Cassa depositi e prestiti Spa oggetto dell'atto aggiuntivo di cui al comma 598 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi della presente legge.

601. Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità stipulate dalle regioni con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione seconda, le richieste di rinegoziazione possono essere effettuate dalle regioni medesime mediante domanda a firma congiunta del presidente e del responsabile finanziario, da trasmettere entro il 31 gennaio 2022, anche nel corso dell'esercizio

provvisorio di cui all'[articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Le operazioni di rinegoziazione sono perfezionate mediante la stipula, per ciascuna regione, di un unico atto modificativo dei contratti originari relativi alla concessione di una o più anticipazioni di liquidità, al quale sono allegati i nuovi piani di ammortamento relativi alle singole anticipazioni di liquidità concesse. Nel caso in cui la rata dell'anno 2022 abbia scadenza anteriore rispetto al perfezionamento dell'atto modificativo, le regioni che abbiano fatto domanda di rinegoziazione corrispondono la detta rata del 2022 sulla base del piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione medesima.

602. Gli atti modificativi mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione di cui al comma 597 non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Restano pertanto fermi, per quanto non espressamente modificato nei suddetti atti, tutti i termini e le condizioni previsti nei medesimi contratti originari.

*I commi in esame consentono alle regioni e agli enti locali di rinegoziare le anticipazioni di liquidità concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 3% (comma 597). Per tale finalità, si prevede che il MEF e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) stipulino un atto aggiuntivo all'addendum di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2013 finalizzato a disciplinare la gestione delle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse agli enti locali (comma 598). Il comma 599 stabilisce i tempi di trasmissione delle richieste di rinegoziazione in favore degli enti locali, mentre il comma 600 autorizza, per il 2022, la spesa complessiva di 300.000 euro per le attività affidate a CDP. Il comma 601 stabilisce i tempi di trasmissione delle richieste di rinegoziazione in favore delle regioni. Il comma 602 precisa che gli atti modificativi, mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione con le regioni e gli enti locali, non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità.*

*In particolare, il comma 597 consente alle regioni e agli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, e dell'articolo 13 del decreto-legge n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013, di richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati.*

*Il comma 597 fissa i seguenti termini e condizioni per la rinegoziazione:*

*a) decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso in trenta anni mediante rate annuali costanti, ad eccezione della rata in scadenza nell'anno 2022 di cui al seguente punto c), comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento previste nei contratti di anticipazione originari;*

*b) tasso di interesse applicabile alla rinegoziazione, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro (BTP) con la durata finanziaria più vicina a quella dell'anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS (Mercato telematico dei titoli di Stato) sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il tasso di interesse viene determinato dal MEF - Dipartimento del Tesoro e pubblicato sul proprio sito internet;*

*c) la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano d'ammortamento modificato risultante dall'operazione di rinegoziazione. La relativa quota interessi è calcolata: - con*

riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di interesse stabilito nel piano di ammortamento vigente prima della rinegoziazione e,

– con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 incluso e la data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del tasso di interesse di cui alla precedente lettera b).

d) con riferimento alle anticipazioni concesse in favore delle **regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016**, in relazione alle quali è prevista la sospensione fino al 2022 della quota capitale annuale, ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, i piani di ammortamento risultanti dall'operazione di rinegoziazione prevedono il **pagamento nell'anno 2022 della sola quota interessi**. La relativa **quota capitale**, come determinata ai sensi della precedente lettera a), è rimborsata in **quote annuali di pari importo** negli anni di ammortamento restanti, **a decorrere dal 2023**. Qualora l'importo della quota interessi in scadenza nel 2022, risultante dal piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione, sia maggiore di quello della quota interessi risultante dal piano di ammortamento antecedente la rinegoziazione, la regione versa quest'ultima quota interessi.

Il **comma 598** stabilisce che, con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse in favore degli **enti locali**, al fine di garantire la gestione della relativa operatività, il MEF stipula con la **Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP)**, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un **atto aggiuntivo all'addendum** di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013. Nell'atto aggiuntivo all'addendum sono definiti, tra l'altro, **criteri e modalità per il perfezionamento delle predette operazioni di rinegoziazione**, da effettuarsi secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della CDP. L'atto aggiuntivo all'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della CDP.

Il **comma 599** stabilisce i **tempi di trasmissione delle richieste di rinegoziazione** delle anticipazioni concesse in favore degli **enti locali**: possono essere trasmesse, dagli enti locali medesimi alla CDP, nel periodo intercorrente **tra il 14 febbraio 2022 e il 18 marzo 2022**, secondo le **modalità** stabilite nell'atto aggiuntivo di cui al comma 2, previa **deliberazione autorizzativa della Giunta**, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del TUEL (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. I **contratti** relativi alle operazioni di rinegoziazione sono **perfezionati entro il 28 aprile 2022**. Nel caso in cui il perfezionamento dell'operazione di rinegoziazione sia successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 prevista dai contratti di anticipazione originari, gli enti locali devono corrispondere tale rata nella misura prevista dai contratti originari. L'importo pari alla differenza, positiva o negativa, tra la rata di ammortamento corrisposta e quella di cui al piano di ammortamento risultante dall'operazione di rinegoziazione, in scadenza nel medesimo anno, è regolato entro il 31 dicembre 2022 con le modalità previste nell'atto aggiuntivo di cui al comma 598.

Il **comma 600** autorizza la **spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2022 per le attività svolte da CDP** oggetto dell'atto aggiuntivo di cui al comma 598.

Il **comma 601** stabilisce i **tempi e le modalità** delle richieste di negoziazione delle anticipazioni di liquidità stipulate dalle **regioni** con il MEF – Dipartimento del Tesoro-Direzione Seconda, prevedendo che le richieste di rinegoziazione potranno essere effettuate dalle regioni medesime mediante domanda a **firma congiunta del presidente e del responsabile finanziario**, da trasmettere entro il 31 gennaio 2022, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 118 del 2011, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Le operazioni di rinegoziazione sono **perfezionate mediante la stipula**, per ciascuna regione, di un unico **atto modificativo dei contratti originari** relativi alla concessione di una o più anticipazioni di liquidità, al quale sono allegati i nuovi piani

di ammortamento relativi alle singole anticipazioni di liquidità concesse. Nel caso in cui la rata dell'anno 2022 abbia scadenza anteriore rispetto al perfezionamento dell'atto modificativo, le regioni che abbiano fatto domanda di rinegoziazione corrispondono la detta rata del 2022 sulla base del piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione medesima.

Il **comma 602** precisa che gli **atti modificativi** mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione di cui al **comma 597 non costituiscono novazione** dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Restano pertanto ferme, per quanto non espressamente modificato nei suddetti atti, tutti i termini e le condizioni previste nei medesimi contratti originari.

### **Comma 609**

#### **(Risorse destinate ai trattamenti accessori dei pubblici dipendenti)**

604. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'[articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2021, n. 113](#), le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'[articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).

*I commi 604 e 606 prevedono un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici (ivi compresi i dirigenti) rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021160. L'incremento è ammesso:*

*- per i dipendenti statali, nel limite di una spesa - al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro e dell'imposta regionale sulle attività produttive - corrispondente alla dotazione di un apposito fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), pari, a decorrere dal 2022, a 110,6 milioni di euro annui - 200 milioni nel testo originario, così modificato dal Senato; il successivo comma 606, anch'esso inserito dal Senato, ha destinato i residui 89,4 milioni annui, per i fini in esame, al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa - con riferimento al personale docente -161; riguardo alla suddetta dotazione di 110,6 milioni annui, si rileva, tuttavia, che una quota di essa, pari a 52,18 milioni annui, è destinata al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia per i fini e secondo le modalità stabiliti dal comma 605 (si rinvia alla relativa scheda);*

*- per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, a valere sui relativi bilanci.*

*Per tutte le amministrazioni di cui al comma 604, l'incremento è determinato mediante l'individuazione di*

una percentuale rispetto al monte retributivo del 2018; per le amministrazioni non statali, si prevede l'applicazione della medesima percentuale individuata per quelle statali in base alle procedure di cui al **comma 604**.

### **Commi 609 - 611**

#### ***(Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali)***

609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'[articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#).

610. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 609, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'[articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

611. Le disposizioni di cui al comma 610 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

*I commi 609-611 determinano, per il triennio 2022-2024, gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale, nonché per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, quantificati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2023 (comma 609).*

*Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale e per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale i predetti oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse (commi 610 e 611).*

### **Comma 612**

**(Risorse finanziarie per la definizione da parte dei contratti collettivi dei nuovi ordinamenti professionali dei dipendenti pubblici)**

612. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono integrate, a decorrere dal 2022, della somma di 95 milioni di euro comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al primo periodo.

*Il comma 612, in base alla riformulazione operata dal Senato, concerne le risorse finanziarie per la definizione, da parte dei contratti collettivi nazionali per il triennio 2019-2021, dei nuovi ordinamenti professionali del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche, sulla base dei lavori delle commissioni paritetiche per la revisione dei sistemi di classificazione professionale previste dai contratti collettivi precedenti (relativi al triennio 2016-2018). In tale ambito, per le amministrazioni statali, si prevede uno stanziamento pari a 95 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ai fini della definizione di un incremento dei trattamenti retributivi in oggetto, nel limite di una spesa complessiva pari allo 0,55 per cento del monte retributivo del 2018 relativo al personale. Per le altre amministrazioni pubbliche, per il corrispondente personale, si prevede che (sul monte retributivo del 2018 ad esse relativo) il suddetto incremento massimo percentuale trovi applicazione secondo gli indirizzi stabiliti dai rispettivi comitati di settore (comitati competenti per la definizione di indirizzi all'ARAN per la stipulazione dei relativi contratti collettivi nazionali).*

*Il suddetto stanziamento annuo di 95 milioni è posto ad integrazione delle risorse già previste, per le amministrazioni statali, per il contratto collettivo nazionale per il triennio 2019-2021.*

*Il testo originario, così modificato dal Senato, faceva riferimento, anziché alle suddette commissioni paritetiche, alla recente novella che ha previsto, nelle pubbliche amministrazioni, un'ulteriore area funzionale, ai fini dell'inquadramento del personale (non dirigenziale) di elevata qualificazione, e che ha demandato l'istituzione della stessa area alla contrattazione collettiva. Inoltre, il testo originario contemplava un diverso livello di incremento di risorse; infatti, per le amministrazioni statali, stanziava 200 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, sempre al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ai fini della definizione di un incremento dei trattamenti retributivi in oggetto, nel limite di una spesa complessiva pari allo 0,33 per cento del monte retributivo del 2018. Anche nel testo originario, per le altre amministrazioni pubbliche, si prevedeva l'applicazione della norma in esame a valere sui rispettivi bilanci.*

*La relazione tecnica osserva che la riformulazione operata dal Senato ha determinato la limitazione dell'ambito della norma in esame al solo personale destinatario delle seguenti disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 - disposizioni che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche per la revisione dei sistemi di classificazione professionale:*

- *"l'art. 12 del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018, relativo al personale non dirigente di tale comparto;*
- *l'art. 11 del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, relativo al personale non dirigente di tale comparto;*
- *l'art. 12 del CCNL 2016-2018 del comparto Sanità, sottoscritto il 21 maggio 2018, relativo al personale non dirigente di tale comparto;*
- *l'art. 34 del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo al personale ATA;*
- *l'art. 44 del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo al personale non dirigente delle università nonché delle aziende ospedaliero-universitarie destinatarie di tale contratto;*
- *l'art. 69 del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo al personale non dirigente degli enti di ricerca".*

### **Comma 613**

#### ***(Fondo per la formazione dei dipendenti pubblici)***

613. Al fine di conseguire l'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo per la formazione con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

*Il comma 613 istituisce un fondo per la formazione dei dipendenti pubblici, con una dotazione di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022; il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità della formazione in oggetto, si fa riferimento a quella amministrativa generale, nonché ai profili digitali ed ecologici.*

### **Comma 820**

#### ***(Rifinanziamento Fondo rotativo progettualità)***

820. Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, anche con riferimento agli interventi previsti dal PNRR e con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di euro 700.000 per l'anno 2022.

*Con il comma 820, introdotto dal Senato, si dispone un incremento di 700.000 euro per l'anno 2022 degli oneri posti a carico del bilancio dello Stato relativi al Fondo rotativo per la progettualità istituito presso la Cassa depositi e prestiti, al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, anche con riferimento agli interventi previsti dal PNRR, e*

con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente.

Il comma 820, introdotto dal Senato, dispone un incremento di 700.000 euro per l'anno 2022 degli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, anche con riferimento agli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con particolare riguardo alla redazione:

- delle valutazioni di impatto ambientale;
- e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente.

L'art. 1, comma 54, della L. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) dispone che al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario e ai contratti di partenariato pubblico privato, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. Il Fondo può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni. Quote del Fondo possono essere destinate in via prioritaria dalla Cassa depositi e prestiti alle esigenze progettuali di opere relative all'edilizia scolastica, al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico, nonché ad opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato. Il Fondo può operare in complementarietà con analoghi fondi istituiti a supporto delle attività progettuali. Il successivo comma 58 prevede che alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, è riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. Si ricorda altresì che l'art. 23 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) dispone che "la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo". Lo stesso art. 23 definisce i contenuti di massima dei tre livelli progettuali e demanda al regolamento di attuazione (ancora non emanato) la definizione dei contenuti di dettaglio.

### **Comma 906** **(Strada provinciale Valle Brembilla)**

906. Al fine di consentire la prosecuzione delle opere relative al viadotto sulla strada provinciale n. 24 al chilometro 35+500, in località Valle Brembilla, è assegnato alla provincia di Bergamo un contributo straordinario di 400.000 euro per l'anno 2023.

L'articolo 1, **comma 906** prevede l'erogazione di un contributo straordinario con l'obiettivo di consentire la prosecuzione di alcune opere relative alla Strada provinciale Valle Brembilla.

Nello specifico **il comma in questione**, al fine di consentire la prosecuzione delle opere relative al viadotto sulla strada provinciale n. 24, in località Valle Brembilla, in Provincia di Bergamo, stanziava un contributo straordinario di 400.000 euro per l'anno 2023.

### **Comma 992.** **(Tempistiche Piani riequilibrio)**

992. In deroga alle norme del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del medesimo testo unico prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, comma 3, o di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del citato testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la facoltà di rimodulazione del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

993. La comunicazione di cui al comma 992 è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.

994. Entro i successivi centoventi giorni dalla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata. In analogia, si applicano le procedure di cui all'articolo 243-quater, commi 7-bis e 7-ter, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

*I commi 992-994, inseriti nel corso dell'esame in sede referente, prevedono per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che hanno già proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ma il cui iter non si sia ancora concluso con l'approvazione del Piano da parte della Corte dei conti, la facoltà di procedere alla rimodulazione del suddetto Piano di riequilibrio, in deroga alle norme in materia del Testo Unico enti locali (TUEL).*

*A tal fine, si prevede che l'ente ne dia comunicazione alla Corte dei Conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, e che proceda, entro i successivi 120 giorni dalla data della comunicazione a presentare la rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata.*

*Le disposizioni in esame introducono la possibilità per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che hanno proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del TUEL (di cui al D.Lgs. n. 267/2000), prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (DPCM 9 marzo 2020), di procedere alla rimodulazione del Piano medesimo.*

*Tale facoltà è limitata ai soli enti locali per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame, non si è concluso l'iter di approvazione del Piano stesso da parte della Corte dei conti, previsto dall'articolo 243-quater, comma 3, del TUEL, ovvero non si sia ancora conclusa la procedura in caso di ricorso dell'ente locale avverso la deliberazione di diniego del Piano da parte della Corte medesima, di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del TUEL.*

*A tal fine, la norma prevede la possibilità per l'ente locale di comunicare, entro i successivi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, la facoltà di rimodulazione del suddetto Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.*

*Tale facoltà costituisce una deroga alle norme relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinate ai sensi degli articoli da 243-bis a 243-sexies del Testo Unico (comma 992).*

*Il comma 993 prevede che la comunicazione da parte dell'ente è effettuata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui all'articolo 155 del TUEL.*

*Nel caso in cui l'ente locale ha già impugnato la delibera di diniego del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione va trasmessa anche alle Sezioni riunite della Corte dei conti.*

*Entro i successivi 120 giorni dalla data della comunicazione gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata. Per la rimodulazione di cui all'articolo in esame, si applicano le medesime procedure previste dal TUEL, all'articolo 243-quater, comma 7-bis e 7-ter (comma 994).*

### **Comma 995**

***(Misure per la proroga dei contratti di consulenza e collaborazione in essere con soggetti esterni alla pubblica amministrazione)***

995. Le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della propria autonomia, possono prorogare, per una sola volta, i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'[articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tali attività nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente.

*Il comma 995, introdotto al Senato, consente alle pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, nell'ambito della propria autonomia, di prorogare per una sola volta i contratti di consulenza e collaborazione con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 2026,*

*La proroga in questione è consentita nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tali attività nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente.*